SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148º — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 aprile 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2007.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Umbria il 26 settembre 1997 ed il 16 dicembre 2000. (Ordinanza n. 3583).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1, comma 1012, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante alcune disposizioni per la prosecuzione degli interventi nei territori delle regioni Umbria e Marche colpite dagli eventi sismici del settembre 1997, con contestuale assegnazione di ulteriori risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º dicembre 2006, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2007, dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;

Viste le precedenti ordinanze di protezione civile emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le regioni Marche ed Umbria;

Visto in particolare l'art. 12, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile adottate per fronteggiare i contesti di criticità in rassegna, necessarie per consentire un definitivo ritorno nell'ordinario nei territori interessati dagli eventi sismici;

Vista la nota del 18 aprile 2007 del presidente della regione Marche, con la quale è stata chiesta un'integrazione alle precedenti ordinanze di protezione civile;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario necessarie al definitivo rientro nell'ordinario nei territori dei comuni della regione Umbria interessati dagli eventi sismici del settembre 1997 e di dicembre del 2000, i termini di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3333 del 2004, differiti fino al 31 dicembre 2006 dall'art. 12, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3485 del 2005, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

2. Ai relativi oneri si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 15 della legge n. 61 del 1998, ed alle leggi finanziarie successive in attuazione di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 15.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2007

Il Presidente: PRODI

07A03823

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2007.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3584).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, ed in particolare l'art. 2 recante norme di accelerazione delle procedure di riscossione;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006,

n. 290, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, con il quale è stato da ultimo prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 8, n. 3529 del 30 giugno 2006, n. 3536 del 28 luglio 2006, art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7, n. 3546 del 12 ottobre 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 2, n. 3555 del 5 dicembre 2006, articoli 9, 12 e 16, n. 3559 del 27 dicembre 2006, art. 5, n. 3564 del 9 febbraio 2007, articoli 5, 6 e 11, n. 3569 dell'8 marzo 2007, art. 11, n. 3571 del 13 marzo 2007, e n. 3582 del 3 aprile 2007;

Tenuto conto che, a fronte dell'ingente morosità dei comuni della regione Campania nel pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti, sono state avviate dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del citato decreto-legge n. 245/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, le corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai medesimi comuni;

Considerato che la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione del citato decreto-legge n. 245/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, copre i costi dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania fino al 31 maggio 2006;

Ravvisata la necessità di recuperare con urgenza le risorse finanziare spettanti al commissario delegato per la gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania a decorrere dal 1° giugno 2006 e fino alla cessazione dello stato di emergenza;

Tenuto conto, altresì, che il credito, dal 1° giugno al 31 dicembre 2006, maturato dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania nei confronti dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 20, della legge 20 dicembre 2004, n. 311, ammonta a circa 43 milioni di euro;

Ritenuto che si possa provvedere, previa intesa dei comuni morosi, alla compensazione dei crediti maturati dallo Stato nei confronti dei predetti comuni che risultano monitorati dal Ministero dell'interno;

Sentito il Ministero dell'interno;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, e di cui alla nota del 6 aprile 2007;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Fino alla concorrenza dei crediti vantati dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania nei confronti dei comuni della stessa regione indicati al comma 2, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 20, della legge 20 dicembre 2004, n. 311, per i costi di smaltimento dei rifiuti dal 1° giugno al 31 dicembre 2006, previa intesa dei comuni medesimi, è autorizzata la compensazione con le somme iscritte nei residui passivi dello stato di previsione del Ministero dell'interno attribuite ai predetti comuni dallo Stato a titolo di trasferimenti erariali per gli esercizi sino al 2006 e non ancora erogate.

2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano ai seguenti comuni: Acerra, Afragola, Aversa, Battipaglia, Benevento, Casalnuovo di Napoli, Caserta, Casoria, Castellammare di Stabia, Cava de' Tirreni, Ercolano, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Napoli, Portici, Pozzuoli, Salerno, Scafati e Torre del Greco.

3. Il Ministero dell'interno provvede al versamento delle somme di cui al comma 1 direttamente sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2007

Il Presidente: PRODI

07A03822

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 aprile 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,85%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2012, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 aprile 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 42.131 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 2007, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 1,85% con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2012, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,85% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2012, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 marzo 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 marzo 2007.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 6, ultimo comma del decreto 22 marzo 2007, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 22 marzo 2007, entro le ore 11 del giorno 26 aprile 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 22 marzo 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche. La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 22 marzo 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 aprile 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 aprile 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantasei giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 22 marzo 2007. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 aprile 2007.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 22 marzo 2007, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A03824

DECRETO 23 aprile 2007.

Disciplina della rateizzazione delle somme dovute dai soggetti passivi d'imposta a titolo di Prelievo erariale unico (PREU).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.), concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;

Visto l'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, che individua i concessionari della rete telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *h-ter)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;

Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che regolamenta la richiesta dei nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)* del T.U.L.P.S., per la raccolta di gioco;

Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 39, comma 13-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 e successivamente modificato dal comma 82 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), di stabilire con appositi provvedimenti le modalità con cui AAMS può concedere su istanza dei soggetti passivi d'imposta la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza di AAMS;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete di AAMS per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Viste le convenzioni di concessione tra AAMS ed i concessionari di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 13-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni, individua le modalità con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può concedere, su istanza dei soggetti passivi d'imposta, la rateizzazione, totale o parziale, delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà.

2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, titolare dei nulla osta per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

c) PREU, il Prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

d) versamento/i, i versamenti previsti dall'art. 6 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS del 12 aprile 2007.

Art. 2.

Rateizzazione delle somme dovute a titolo di PREU

1. Il concessionario può richiedere, mediante apposita istanza, la rateizzazione delle somme dovute a titolo di PREU nelle ipotesi in cui si trovi in temporanea situazione di difficoltà. Ogni rateizzazione può essere richiesta per un numero massimo di due versamenti consecutivi per anno solare di riferimento e per un numero di rate mensili fino ad un massimo di dieci.

2. L'importo di ciascuna rata è maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data di scadenza del versamento di cui è stata richiesta la rateizzazione.

3. Le rate mensili dei versamenti dilazionati scadono l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese successivo a quello dell'ultimo versamento di cui è stata richiesta la rateizzazione.

4. Le rate mensili sono versate dal concessionario con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, tramite il modello F24-Accise.

5. La rateizzazione non può essere richiesta dal concessionario finché non sono state integralmente pagate le rate relative alla eventuale precedente rateizzazione concessa da AAMS.

6. Il riconoscimento del beneficio della rateizzazione è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria prestata da primari isti-

tuti di credito nella forma della garanzia autonoma a prima richiesta che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della medesima garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta di AAMS.

Art. 3.

Termini e modalità di presentazione e di autorizzazione della istanza di rateizzazione

1. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata alla direzione per i giochi di AAMS, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di versamento delle somme dovute.

2. Nell'istanza di rateizzazione il concessionario deve indicare:

a) gli elementi obiettivi che dimostrano la sussistenza della temporanea situazione di difficoltà;

b) i versamenti per i quali si chiede la rateizzazione;

c) il numero di rate mensili.

3. La direzione per i giochi di AAMS può concedere, entro i sette giorni successivi alla presentazione dell'istanza e previa valutazione della stessa e della sussistenza dei requisiti previsti all'art. 2, l'autorizzazione alla rateizzazione, totale o parziale, dei versamenti nonché il numero delle rate concesse.

4. Almeno quindici giorni prima della scadenza della prima rata, AAMS comunica al concessionario l'importo di ciascuna di esse.

Art. 4.

Perdita del beneficio della rateizzazione

1. Il concessionario decade dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento anche di una sola rata.

2. In caso di decadenza:

a) l'intero importo ancora dovuto si considera non versato alla scadenza, anche ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

b) il debito non può più essere rateizzato.

3. Nel caso in cui il fideiussore non versi l'intero importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle generalità del fideiussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, AAMS può procedere alla riscossione nei suoi confronti mediante iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Art. 5.

Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo

1. Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, si applica l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 6.

Efficacia del provvedimento

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle richieste di rateizzazione dei versamenti del PREU a decorrere dal periodo contabile settembre-ottobre 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 168

07A03860

DECRETO 23 aprile 2007.

Termini e modalità relativi alle comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete per la determinazione del Prelievo erariale unico (PREU), sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.), concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;

Visto l'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che disciplina la richiesta di nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)* del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 39, comma 13-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 e successivamente modificato dal comma 82 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) di stabilire con appositi provvedimenti: i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare; le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo; le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare; i termini e le modalità con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell'art. 14-*bis*, i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto; le modalità con cui AAMS può concedere, su istanza dei soggetti passivi d'imposta, la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà;

Visto l'art. 39-*quinquies*, comma 3, del decreto n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle sanzioni applicabili in caso di omesse o non veritiere comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete;

Ritenuto che con separato provvedimento saranno individuate le modalità ed i termini per la rateizzazione delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico dai soggetti passivi di imposta nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà;

Visto l'art. 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che fissa nel 12% delle somme giocate per apparecchio la misura dell'aliquota del prelievo erariale unico, a decorrere dal 1° gennaio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza di AAMS;

Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003, come modificato dal decreto interdirettoriale del 19 settembre 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete di AAMS per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS n. 452 del 12 aprile 2007, concernente le modalità di determinazione della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per l'anno solare;

Viste le convenzioni di concessione tra AAMS ed i concessionari di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 13-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni, individua i termini e le modalità entro i quali e con le quali i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del T.U.L.P.S., da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto.

2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) allegato tecnico, il documento, parte integrante del presente decreto, contenente le modalità per la comunicazione dei dati relativi alle somme giocate nonché degli altri dati relativi agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del T.U.L.P.S., da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico;

c) apparecchio/i o apparecchio/i di gioco, un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del T.U.L.P.S., munito del relativo nulla osta;

d) base imponibile, valore sul quale si applica l'aliquota per il calcolo dell'imposta, corrispondente, per ciascun apparecchio di gioco, al totale delle somme giocate in ciascun periodo contabile e nell'anno solare;

e) collocazione in magazzino, lo spostamento dell'apparecchio di gioco in magazzino secondo le apposite procedure amministrative stabilite da AAMS;

f) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, titolare dei nulla osta per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

g) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS affida le attività e le funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi di gioco nonché le attività e funzioni connesse;

h) contatore/i, il valore, espresso in centesimi di euro, del contatore progressivo CNTTOTIN del volume di euro introdotti, indicante l'incasso complessivo dell'apparecchio di gioco dal momento della sua prima installazione;

i) contatore annuale, il valore, espresso in centesimi di euro, del contatore CNTTOTIN alle ore 24:00 del 31 dicembre di ogni anno d'imposta;

l) decreto 12 aprile 2007, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze AAMS che disciplina le modalità di determinazione della base imponibile e del prelievo erariale unico sugli apparecchi di gioco;

m) nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;

n) PREU, il prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco;

o) rete/i telematica/che, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, attivata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che collega gli apparecchi di gioco al relativo sistema di elaborazione e, quest'ultimo, al sistema centrale di AAMS.

Art. 2.

Termini e modalità di comunicazione delle somme giocate

1. Ai fini della determinazione della base imponibile e del relativo PREU dovuto per i periodi contabili e per l'anno solare ai sensi dell'art. 3 del decreto 12 aprile 2007, il concessionario comunica ad AAMS le somme giocate da ciascun apparecchio di gioco del cui nulla osta il concessionario stesso è titolare. Le comunicazioni sono effettuate, nei termini di seguito indicati, per:

a) il contatore dell'ultimo giorno del periodo contabile comunicato entro i tre giorni successivi alla data di estrazione, ovvero, relativamente al periodo contabile novembre-dicembre, il contatore annuale estratto e comunicato entro il 3 gennaio dell'anno successivo;

b) il contatore annuale estratto e comunicato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

2. Ai fini della determinazione della base imponibile e del PREU ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto 12 aprile 2007, il concessionario è tenuto a comunicare, entro i tre giorni successivi alla data di estrazione:

a) il contatore estratto il giorno stesso in cui si verifica la cessazione o la sospensione, nei casi di cessazione o di sospensione di efficacia del nulla osta dell'apparecchio indicati nel paragrafo 1 dell'allegato tecnico;

b) il contatore estratto il giorno antecedente all'intervento di manutenzione, in caso di intervento di manutenzione straordinaria che comporti la inizializzazione dei contatori dell'apparecchio;

c) il contatore estratto il giorno stesso in cui si verifica il trasferimento, in caso di trasferimento della titolarità del nulla osta dell'apparecchio ad altro concessionario;

d) il contatore estratto il giorno in cui si verifica la collocazione in magazzino dell'apparecchio.

3. Il concessionario, comunque, è tenuto ad estrarre il contatore almeno ogni trenta giorni ed a comunicarlo entro i tre giorni successivi alla data di estrazione.

4. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi sono effettuate, tramite la rete telematica, con le modalità indicate nel paragrafo 2 dell'allegato tecnico.

Art. 3.

Termini e modalità di comunicazione dei dati relativi agli apparecchi

1. Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale collocazione in magazzino e la successiva ricollocazione presso un esercizio dell'apparecchio nello stesso giorno in cui tali operazioni si verificano. La comunicazione è effettuata, tramite la rete telematica, con le modalità indicate nel paragrafo 3 dell'allegato tecnico.

2. Il concessionario è tenuto a comunicare gli eventi che determinano la cessazione, la sospensione e la ripresa di efficacia del nulla osta dell'apparecchio indicati nel paragrafo 4 dell'allegato tecnico, entro dieci giorni dalla data dell'evento ovvero dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. In tale ultima circostanza il concessionario è tenuto ad esibire idonea documentazione probatoria. La comunicazione degli eventi è effettuata mediante presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio di AAMS competente per territorio che provvede all'invio al concessionario, tramite la rete telematica, della avvenuta acquisizione della dichiarazione, secondo le modalità indicate nel paragrafo 5 dell'allegato tecnico. I modelli da utilizzare per la presentazione della dichiarazione sono approvati con provvedimento di AAMS - Direzione per i giochi.

3. Il concessionario è tenuto a comunicare il trasferimento della titolarità del nulla osta dell'apparecchio ad altro concessionario entro i dieci giorni successivi a quello in cui si verifica il trasferimento stesso. La comunicazione è effettuata con le modalità indicate nel comma 2. Nel caso in cui il trasferimento della titolarità del nulla osta riguardi un numero consistente di apparecchi, AAMS può consentire, su istanza dei concessionari interessati, che la comunicazione sia effettuata nei termini e con le modalità indicate nel paragrafo 6 dell'allegato tecnico.

4. Nel caso in cui la comunicazione degli eventi indicati nei commi 2 e 3, fatta eccezione per quelli che determinano la ripresa di efficacia del nulla osta, sia effettuata con ritardo superiore a dieci giorni, ai fini della determinazione della base imponibile del PREU si considera come data dell'evento quella di effettuazione della comunicazione stessa, tranne i casi in cui l'evento abbia data certa o risulti da atto di data certa. In tale ultimo caso si considera come data dell'evento quella dell'atto, se anteriore alla comunicazione stessa.

Art. 4.

Modalità di comunicazione della scelta relativa all'utilizzo del credito annuale

1. La scelta tra l'utilizzo in compensazione ed il rimborso della differenza a credito annuale, prevista dall'art. 7, comma 3, del decreto 12 aprile 2007, è comunicata, tramite la rete telematica, con le modalità indicate nel paragrafo 7 dell'allegato tecnico. La mancata comunicazione produce gli effetti di cui al citato art. 7, comma 3.

Art. 5.

Disposizioni finali ed efficacia del decreto

1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano alle comunicazioni relative alla determinazione del PREU dovuto a decorrere dal periodo contabile settembre-ottobre 2007.

2. Fino al periodo contabile di cui al comma 1, le comunicazioni dei concessionari sono regolate esclusivamente dalla vigente disciplina amministrativa e dalla concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 169

ALLEGATO TECNICO

Contenente le modalità per la comunicazione dei dati relativi alle somme giocate nonché degli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)* del T.U.L.P.S., da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto.

1. Eventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*

Sono di seguito elencati gli eventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)* del presente decreto:

dismissione;

cessione all'estero;

risoluzione del contratto;

confisca;

sequestro.

2. Modalità di trasmissione delle comunicazioni di cui all'art. 2

Con riferimento all'art. 2, comma 4, del presente decreto, il contatore ed il contatore annuale estratti da ciascun apparecchio di gioco sono comunicati secondo le seguenti modalità.

a) Contatore: la trasmissione dal sistema di elaborazione del concessionario al sistema centrale di AAMS avviene tramite il messaggio codice 670 previsto nelle «Specifiche di comunicazione».

Il messaggio si considera trasmesso all'atto dell'integrale ricezione da parte del sistema centrale di AAMS e della conseguente trasmissione da parte di quest'ultimo al sistema di elaborazione del concessionario della notifica di controllo positiva, codice messaggio 013, prevista nelle «Specifiche di comunicazione».

b) Contatore annuale: la trasmissione dal sistema di elaborazione del concessionario al sistema centrale di AAMS avviene tramite il messaggio codice 603 previsto nelle «Specifiche di comunicazione».

Il messaggio si considera trasmesso all'atto dell'integrale ricezione da parte del sistema centrale di AAMS e della conseguente trasmissione da parte di quest'ultimo al sistema di elaborazione del concessionario della notifica di controllo positiva, codice messaggio 002, prevista nelle «Specifiche di comunicazione».

3. Modalità di comunicazione dei dati relativi all'ubicazione.

Con riferimento all'art. 3, comma 1, del presente decreto, la comunicazione dal sistema di elaborazione del concessionario al sistema centrale di AAMS della collocazione in magazzino e della successiva ricollocazione in esercizio avviene utilizzando l'apposito campo del messaggio codice 670, previsto nelle «Specifiche di comunicazione».

Il messaggio si considera trasmesso all'atto dell'integrale ricezione da parte del sistema centrale di AAMS e della conseguente trasmissione da parte di quest'ultimo al sistema di elaborazione del concessionario della notifica di controllo, codice messaggio 013, prevista nelle «Specifiche di comunicazione», privo di codice errore corrispondente al campo ubicazione.

4. Eventi di cui all'art. 3, comma 2

Sono di seguito elencati gli eventi di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto:

furto;

incendio;

dismissione;

cessione all'estero;

confisca;

sequestro;

dissequestro.

5. Modalità di comunicazione degli eventi di cui all'art. 3, comma 2.

L'ufficio di AAMS all'atto dell'acquisizione nella banca dati del sistema centrale di AAMS della dichiarazione presentata dal concessionario per comunicare gli eventi di cui al paragrafo 4 del presente allegato, provvede all'invio dal sistema centrale di AAMS al sistema di elaborazione del concessionario del messaggio codice 015 previsto nelle «Specifiche di comunicazione».

6. Modalità di comunicazione del trasferimento di titolarità del nulla osta.

Con riferimento all'art. 3, comma 3, del presente decreto, la comunicazione del trasferimento di titolarità del nulla osta avviene utilizzando l'apposito campo del messaggio codice 670, previsto nelle «Specifiche di comunicazione», trasmesso dal sistema di elaborazione del concessionario, che trasferisce detta titolarità, al sistema centrale di AAMS.

Il messaggio si considera trasmesso all'atto dell'integrale ricezione da parte del sistema centrale di AAMS e della conseguente trasmissione da parte di quest'ultimo al sistema di elaborazione del concessionario della notifica di controllo, codice messaggio 013, prevista nelle «Specifiche di comunicazione», privo di codice errore corrispondente al campo indicante il concessionario che ha acquisito la titolarità.

7. Modalità di comunicazione dell'utilizzo del credito annuale.

Con riferimento all'art. 4, comma 1, del presente decreto, la scelta tra l'utilizzo in compensazione ed il rimborso della differenza a credito annuale prevista dall'art. 7, comma 3 del decreto 12 aprile 2007, è comunicata dal concessionario utilizzando l'apposito messaggio, codice 812, previsto nelle «Specifiche di comunicazione».

Il messaggio si considera trasmesso all'atto dell'integrale ricezione da parte del sistema centrale di AAMS e della conseguente trasmissione da parte di quest'ultimo al sistema di elaborazione del concessionario della notifica di controllo positiva, codice messaggio 002, prevista nelle «Specifiche di comunicazione».

07A03861

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 febbraio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Nesta Louise Susanna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Nesta Louise Susanna, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del Diploma di «Beauty Therapy and Cosmetology», conseguito in Inghilterra, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Estetista»;

Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1, che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità Europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1 comma 3 lettera *b)*, del richiamato decreto legislativo n. 319/94;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 comma 4, del decreto legislativo n. 319 del 1994, espresso nella seduta del 29 gennaio 2007, ai fini del riconoscimento del Diploma di «Beauty Therapy and Cosmetology», per l'esercizio dell'attività di estetista, in qualità di lavoratore subordinato;

Decreta

Il Diploma di «Beauty Therapy and Cosmetology», conseguito in Inghilterra in data 28 luglio 1988, dalla Signora Nesta Louise Susanna nata a Chelmsford (GB) il 6 marzo 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore dipendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2007

Il direttore generale: MARINCIONI

07A03825

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 marzo 2007.

Annullamento del decreto 21 dicembre 2006, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Europrogres 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale n. 520/2006 in data 21 dicembre 2006 con il quale la società cooperativa «Europrogres 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Alberto Ranocchiaro ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza in data 6 dicembre 2006, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della nominata società;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto di annullare il citato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 520/2006 in data 21 dicembre 2006, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa indicata in premessa, è annullato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03841

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 2 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 27 marzo 2007, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro, a causa di assemblea sindacale del personale.

Motivazione.

La procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 24 marzo 2007 prot. 737/U/AG/07 ha segnalato, per la giornata del 27 marzo 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro a causa di assemblea sindacale del personale ed ha chiesto l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'Ufficio provinciale ACI di Pesaro, con apposita nota, ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7 comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 2 aprile 2007

Il direttore regionale: SANGERMANO

07A03836

PROVVEDIMENTO 2 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 27 marzo 2007, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona, a causa di assemblea sindacale del personale.

Motivazione.

La procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 22 marzo 2007 prot. 711/U/AG/07 ha segnalato, per la giornata del 27 marzo 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona a causa di assemblea sindacale del personale ed ha chiesto l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'Ufficio provinciale ACI di Ancona, con apposita nota, ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7 comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 2 aprile 2007

Il direttore regionale: SANGERMANO

07A03837

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Milano, via Durando n. 38, del giorno 27 marzo 2007, causa assemblea del personale indetta dalle sigle sindacali nazionali.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Milano ha comunicato, con nota n. UP-MI/0003431 del 22 marzo 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 27 marzo 2007, causa assemblea indetta dalle sigle sindacali nazionali.

In dipendenza di quanto sopra la procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, con nota del 3 aprile 2007 prot. n. 97/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 4 aprile 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A03826

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Como, nel giorno 27 marzo 2007, per assemblea del personale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Como ha comunicato, con nota n. UP CO/0003765/07 del 21 marzo 2007, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico nel giorno 27 marzo 2007, per assemblea del personale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 3 aprile 2007 prot. n. 97/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 4 aprile 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A03827

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Lecco.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Lecco, nel giorno 27 marzo 2007, causa assemblea del personale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Lecco ha comunicato, con nota n. 208 del 22 marzo 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 27 marzo 2007, causa assemblea del personale.

In dipendenza di quanto sopra la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 3 aprile 2007 prot. n. 97/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 4 aprile 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A03828

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Sondrio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Sondrio, nel giorno 27 marzo 2007, causa assemblea del personale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Sondrio ha comunicato, con nota n. 689/U.P. ACI-SONDRIO del 22 marzo 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 27 marzo 2007, a causa di un'assemblea sindacale.

In dipendenza di quanto sopra la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 3 aprile 2007 prot. n. 97/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 4 aprile 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A03829

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito a Pavia, nel giorno 27 marzo 2007, per assemblea del personale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Pavia ha comunicato, con nota prot. n. P/880 del 28 marzo 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 27 marzo 2007, per assemblea del personale.

In dipendenza di quanto sopra la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 3 aprile 2007 prot. n. 97/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 4 aprile 2007.

Il direttore regionale: MICELI

07A03830

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Lodi, nel giorno 27 marzo 2007, per assemblea sindacale aperta a tutto il personale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Lodi ha comunicato, con nota n. UP LO/0000922/07 del 28 marzo 2007, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico nel giorno 27 marzo 2007, per assemblea sindacale aperta a tutto il personale.

In dipendenza di quanto sopra la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 3 aprile 2007 prot. n. 97/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 4 aprile 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A03831

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Varese, nel giorno 27 marzo 2007, per assemblea generale dei dipendenti indetta dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Varese ha comunicato, con nota n. UP VA/0002421/07 del 22 marzo 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 27 marzo 2007, per assemblea generale dei dipendenti indetta dalle organizzazioni sindacali di categoria.

In dipendenza di quanto sopra la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 3 aprile 2007 prot. n. 97/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 4 aprile 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A03832

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Cremona, nel giorno 27 marzo 2007, per assemblea del personale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Cremona ha comunicato, con nota n. 177/D/ms del 22 marzo 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 27 marzo 2007, per assemblea personale.

In dipendenza di quanto sopra la procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 28 marzo 2007 prot. n. 718/2007, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 4 aprile 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A03833

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Mantova, nel giorno 27 marzo 2007, a causa di assemblea sindacale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Mantova ha comunicato, con nota n. 808 del 26 marzo 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 27 marzo 2007, a causa di assemblea sindacale.

In dipendenza di quanto sopra la procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 28 marzo 2007 prot. n. 719/2007, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 4 aprile 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A03834

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Brescia, nel giorno 27 marzo 2007, a causa di assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali e RSU.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Brescia ha comunicato, con nota UP BS/0001732/07 del 27 marzo 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 27 marzo 2007, a causa di assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali e RSU.

In dipendenza di quanto sopra la procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 28 marzo 2007 prot. n. 728/2007, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 4 aprile 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A03835

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 20 aprile 2007.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto n. 46181 del 1° dicembre 2003, relativo alla individuazione dei beni immobili ritenuti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non strumentali alla propria attività istituzionale, riconosciuti di proprietà dello Stato ai sensi dell'articolo 41-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 41-*bis*, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che riconosce come appartenenti al patrimonio dello Stato i beni immobili non strumentali di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuati dell'Agenzia del demanio con propri decreti dirigenziali, sulla base di elenchi predisposti dall'Amministrazione dei monopoli medesima, da emanare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto il decreto n. 46181 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 1° dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 2003, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato *A* al decreto medesimo, ritenuti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non strumentali alla propria attività istituzionale e individuati dalla medesima Amministrazione con elenco trasmesso con nota n. 15177/ASIA/GBI del 27 novembre 2003;

Visto il decreto n. 30874 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 novembre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 25 novembre 2005, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto 46181 del 1° dicembre 2003;

Visto il decreto 35444 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2006, con il quale sono state apportate rettifiche, tra l'altro, all'allegato *A* al decreto 46181 del 1° dicembre 2003;

Vista la nota prot. n. 11209/Risorse/CONT del 22 marzo 2007, con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha segnalato la necessità di riacquisire l'unità immobiliare ubicata in Foggia, comune di Margherita di Savoia, scheda n. 770, complesso 218, foglio 16, particella 75 che, per mero errore materiale, è stata ritenuta non più utile ai propri fini istituzionali ed inserita nell'elenco dei beni trasferiti allo Stato di cui all'allegato *A* del decreto 46181 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 1° dicembre 2003;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla parziale modifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto 46181 del 1° dicembre 2003 con l'espunzione della predetta unità immobiliare;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'unità immobiliare ubicata in Foggia, comune di Margherita di Savoia, scheda n. 770, complesso 218, foglio 16, particella 75 è espunta dall'allegato *A* al decreto 46181 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 1° dicembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2007

Il direttore dell'Agenzia: SPITZ

07A03850

DECRETO 20 aprile 2007.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto n. 42207 del 30 dicembre 2004, relativo alla individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 5 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 351/2001 convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto n. 42207 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2005, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato *A* al decreto medesimo;

Visto il decreto n. 9744 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 15 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2005, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 42207 del 30 dicembre 2004;

Visto il decreto n. 1858 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2007, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 42207 del 30 dicembre 2004;

Vista la nota n. 36794 dell'11 aprile 2007, con la quale il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha segnalato all'Agenzia del demanio la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* del suddetto decreto n. 42207 del 30 dicembre 2004, relativamente all'esatta identificazione catastale di un immobile ivi individuato;

Considerato l'esito degli accertamenti effettuati dall'Ufficio periferico dell'Agenzia del demanio;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 42207 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta identificazione catastale dell'immobile sito in Veneto - Treviso - ex poste vecchie - Via C. Alberto, 1, individuato con decreto n. 42207 del 30 dicembre 2004, di cui alla pag. 68 della *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2005 è la seguente:

C.F. foglio 3, particella 635, sub 1 e 2;

C.F. foglio 3, particella 642, sub 3;

C.F. foglio 3, particella 933;

C.F. foglio 3, particella 934;

C.T. foglio 28, particella 635.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2007

Il direttore dell'Agenzia: SPITZ

07A03851

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 22 marzo 2007.

Misure a tutela dell'utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. (Deliberazione n. 126/07/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del consiglio del 22 marzo 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 7, e lettera *b)*, n. 5;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» in particolare, l'art. 2, comma 12, lettere *i)*, *l)* ed *m)*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, ed in particolare gli articoli 46, comma 1, 70 e 71;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese» ed in particolare l'art. 1, commi 2 e 4, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2007;

Vista la delibera n. 417/01/CONS recante «Emanazione di linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed all'introduzione dell'euro» pubblicata nel Bollettino e nel sito web dell'Autorità il giorno 22 novembre 2001;

Vista la delibera n. 78/02/CONS recante «Norme di attuazione dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 maggio 2002, n. 103;

Vista la delibera n. 179/03/CSP recante «Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003;

Vista la delibera n. 664/06/CONS recante «Adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre 2006;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2006;

Rilevato che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, stabilisce che, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto, l'offerta tariffaria degli operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico;

Vista la delibera 96/07/CONS con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, l'Autorità, ha stabilito le modalità per attuare tale disposizione, nonché i presidi sanzionatori applicabili;

Ritenuto che, per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato sia necessario, contestualmente, adottare ulteriori misure ai sensi dell'art. 71 del codice delle comunicazioni elettroniche, il quale prevede che l'Autorità assicura la pubblicazione di informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe (nonché alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici) e promuove la fornitura di informazioni che consentano a consumatori ed utenti finali di valutare autonomamente il costo di modalità di uso alternative, anche mediante guide interattive;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Autorità»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997;

b) «Codice del consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

c) «Codice»: il «Codice delle comunicazioni elettroniche» adottato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

d) «consumatore»: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;

e) «operatore della telefonia»: un'impresa che è autorizzata, tra l'altro, a fornire al pubblico servizi telefonici accessibili al pubblico;

f) «servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

g) «servizio telefonico accessibile al pubblico»: un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più dei seguenti servizi: l'assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici;

h) «utente finale»: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento introduce misure a tutela dell'utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato in attuazione dell'art. 71 del codice.

2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche ai consumatori da parte degli operatori della telefonia fissa e mobile.

3. Con successivi provvedimenti, l'Autorità può estendere l'ambito di applicazione della presente delibera anche ad utenti finali e ad operatori diversi da quelli di cui al comma 2.

Art. 3.

Informazioni al consumatore

1. Per facilitare l'esercizio consapevole della facoltà di scelta tra le diverse offerte sul mercato i consumatori hanno diritto di conoscere gratuitamente:

a) il piano tariffario e tutte le altre condizioni economiche loro applicate in forza del contratto in vigore;

b) il proprio profilo di consumo telefonico.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera *a)*, l'operatore della telefonia inserisce nella documentazione di fatturazione di ciascun abbonato il piano tariffario applicato con ogni bolletta. Almeno una volta l'anno dovrà essere comunicata la generalità delle condizioni economiche inerenti al contratto in corso.

3. In caso di servizi prepagati, il titolare della linea ha diritto all'informazione di cui al comma 1, lettera *a)*, mediante accesso interattivo alla rete.

4. Ai fini di cui al comma 1, lettera *b)*, l'operatore della telefonia, fornisce con cadenza bimestrale il

numero totale delle chiamate e dei minuti delle singole voci di traffico (voce e dati) secondo la ripartizione prevista dalla documentazione di fatturazione, nonché la durata media e la durata totale delle chiamate effettuate.

5. In caso di servizi prepagati, il titolare della linea ha diritto di conoscere le medesime informazioni di cui al comma 4 mediante accesso riservato che dovrà essere garantito da almeno due delle seguenti modalità:

a) messaggio informativo attraverso il numero telefonico di assistenza clienti o altro numero gratuito;

b) pagina consultabile nel sito web dell'operatore;

c) via sms gratuito, digitando un codice.

6. Nel caso di opzioni o promozioni che a titolo oneroso diano luogo al diritto di usufruire di una quantità di servizi predeterminata, in termini di tempo o di volume, l'operatore di telefonia informa il consumatore, in prossimità dell'esaurirsi di dette quantità, dell'imminente ripristino delle condizioni economiche previste dall'offerta precedentemente sottoscritta.

Art. 4.

Confrontabilità tra offerte dello stesso operatore secondo tipologie standard di consumo

1. Al fine di assicurare al consumatore strumenti di comparazione tra le offerte proposte sul mercato, l'Autorità, previa consultazione con le associazioni dei consumatori e le imprese interessate, individua con apposito provvedimento una congrua articolazione di tipologie standard di consumo dei servizi di telefonia.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina, altresì, le modalità con le quali gli operatori della telefonia indicano nei propri siti web la valorizzazione in termini di spesa delle offerte proposte, in relazione a ciascuna tipologia standard di consumo.

Art. 5.

Confrontabilità tra offerte dello stesso operatore secondo i profili di consumo individuali

1. Allo scopo di consentire al consumatore valutazioni personalizzate di convenienza economica tra le offerte, comunque denominate, proposte dallo stesso operatore, l'Autorità, previa consultazione con le associazioni dei consumatori e le imprese interessate, definisce le modalità con le quali gli operatori della telefonia rendono disponibili, sui propri siti web, guide interattive per la valorizzazione in termini di spesa delle offerte sottoscrivibili in base allo specifico profilo di consumo proprio del singolo richiedente.

Art. 6.

Confrontabilità tra offerte di telefonia di operatori diversi

1. L'Autorità, allo scopo di agevolare i consumatori nel confronto contestuale, anche con modalità interattive, tra le condizioni economiche proposte da diversi operatori della telefonia, previa consultazione con le associazioni dei consumatori e le imprese interessate, disciplina le modalità e i requisiti di accreditamento dei soggetti indipendenti titolari di motori di calcolo per la comparazione di prezzi che ne facciano richiesta.

Art. 7.

Sanzioni

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, si applicano le sanzioni previste dall'art. 98, comma 16, del codice, come modificato dall'art. 34, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. I provvedimenti di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono adottati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente delibera.

2. La presente delibera entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 22 marzo 2007

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori
INNOCENZI BOTTI - NAPOLI

07A03636

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B31», «30H», «18U», «I16» e «M11».

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), a partire dal 1° maggio 2007, ha in emissione cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B31», «30H», «18U», «I16» e «M11».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B31», «30H», «18U», «I16» e «M11» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B30», «30G», «18T», «I15» e «M10».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it.

07A03838

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 31 luglio 2002 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Individuazione degli immobili di pregio». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 14 agosto 2002)

Nell'allegato 2 del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 14 agosto 2002, alla pagina 40, seconda colonna, al terzo rigo, nella parte in cui è riportato l'indirizzo dell'immobile dell'ente INPDAI sito nel comune di Roma, dove è scritto: «Via XX Settembre, *72/B*», leggasi: «Via XX Settembre, *27/B*».

07A03821

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-099) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 4 3 0 *

€ 1,00